

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
STATUTO

STATUTO

TITOLO PRIMO – Costituzione, scopi, funzione e sede

Art. 1 – Costituzione, scopi, funzione

1. La Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.), fondata nel 1920 ed eretta in Ente Morale con R.D. n. 519 dell'1/5/1930 con il compito di dirigere con unità d'intenti il movimento scacchistico nazionale, svolgendo opera di coordinamento e di regolamentazione tecnica, nonché di incremento e di diffusione dell'attività scacchistica, è costituita dalle Società sportive dilettantistiche e dalle Associazioni sportive dilettantistiche che nel territorio italiano si dedicano allo sport degli scacchi.

2. La F.S.I., nell'ambito del rapporto federativo esistente con il CONI, quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA), è Disciplina Sportiva Associata al C.O.N.I. e da esso riconosciuta ai sensi del Decreto n° 242/99 e successive modifiche e integrazioni, senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato.

3. La F.S.I. svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicitaria di specifici aspetti di tale attività. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alla Federazione è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.

La F.S.I. è l'unico ente che rappresenta l'Italia presso la Fédération Internationale des Echecs (F.I.D.E.), e alla European Chess Union (E.C.U.) e, di conseguenza, è l'unico ente riconosciuto da tali Federazioni nel territorio dello Stato.

La F.S.I. svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della F.I.D.E., purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I.

La F.S.I. è la sola Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. a disciplinare e gestire l'attività sportiva e promozionale scacchistica.

Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello statuto nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.

4. Le norme statutarie e regolamentari della F.S.I. si ispirano al principio di democrazia interna, al principio di partecipazione all'attività degli scacchi da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, a quello della trasparenza degli atti e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

5. La F.S.I. favorisce in tutti i campi lo sviluppo dell'attività degli scacchi, intesa come elemento costitutivo della cultura nazionale, e ne promuove, dirige e coordina lo studio, la ricerca e l'attività sportiva agonistica e non, in ogni sua manifestazione, nell'interesse dello sport nazionale e degli enti ad esso aderenti, nonché lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale nell'ambito delle direttive impartite dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalla F.I.D.E.

6. La F.S.I. regola l'organizzazione dell'attività sportiva degli scacchi su tutto il territorio nazionale, in tutte le sue forme agonistiche e non, dettando i principi che riguardano:

- a) la Costituzione e l'attività delle Società e Associazioni sportive affiliate;
- b) la disciplina delle attività sportive e delle competizioni;
- c) la tutela della salute degli atleti;
- d) l'attività, la formazione e l'aggiornamento degli istruttori, dei dirigenti sportivi e degli arbitri;
- e) l'attività giovanile in tutte le sue espressioni;
- f) le forme di cooperazione delle Società e Associazioni sportive con enti esterni alla Federazione.

7. L'attività della F.S.I. è estranea ad ogni influenza di religione, di politica e di razza in conformità con quanto disposto in materia dalla Costituzione italiana, dal C.I.O., dal C.O.N.I. e dalle norme della F.I.D.E.

8. La F.S.I. accetta integralmente e incondizionatamente le Norme Sportive Antidoping o le disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA al fine di prevenire e reprimere l'uso di sostanze e di metodi che alterino le naturali prestazioni psico-fisiche degli atleti nelle prestazioni sportive.

9. In conformità allo Statuto della F.I.D.E., gli scacchi sono uno dei giochi più antichi, intellettuali e culturali. Sono una combinazione di sport, pensiero scientifico ed elementi artistici.

La FSI, in conformità a quanto previsto dallo Statuto della F.I.D.E., disciplina il gioco degli scacchi nella sua forma tradizionale, on line e ogni altra variante del gioco degli scacchi.

Le discipline sono pertanto così suddivise:

Sport	Discipline
Scacchi	Scacchi Tradizionali
Scacchi	Scacchi on line (E-Chess)
Scacchi	Varianti di gioco(Fischer random – Chess960)

La pratica del gioco degli scacchi in tutte le sue ramificazioni è pienamente riconosciuta come sport dalla F.I.D.E. e dal Comitato Olimpico Internazionale alla sessione del CIO a Seul, Corea nel giugno 1999.

10. La FSI, in conformità alla dichiarazione del Parlamento Europeo del 12 marzo 2021, promuove, svolge ed organizza, anche in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, tutte le attività necessarie per favorire l'inserimento degli scacchi nei sistemi di istruzione.

La FSI, per le suddette finalità, cura la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti delle scuole e nelle università di ogni ordine e grado per promuovere mediante gli scacchi l'innovazione didattica e la didattica digitale nelle attività curriculari ed extracurriculari delle istituzioni scolastiche ed educative, la didattica per competenze e le competenze trasversali, gli apprendimenti, le metodologie e le attività laboratoriali, l'inclusione scolastica e sociale.

Art. 2 – Durata e Sede

1. La durata della F.S.I. è illimitata. La sede legale è a Milano. La sede operativa può non coincidere con quella legale. Possono essere istituite sedi secondarie e centri di preparazione tecnica su tutto il territorio italiano.

TITOLO SECONDO – Le Società e le Associazioni Sportive

Art. 3 – Le Società

1. Sono affiliate alla F.S.I. le società e le associazioni sportive dilettantistiche con sede in Italia, costituite da non meno di dieci associati, persone maggiorenni tesserate alla F.S.I., tra cui dovranno essere compresi obbligatoriamente almeno cinque giocatori, senza scopo di lucro.

Ai fini del riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del C.O.N.I., gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.S.I., cui le società o le associazioni intendono affiliarsi.

2. Le società e le associazioni, di cui al precedente comma, e che di seguito saranno indicate come “affiliati”, sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Federale della F.S.I. e devono essere rette da statuti da sottoporre all’approvazione del Consiglio Federale medesimo.
3. Qualora un affiliato scelga il modello della S.p.a. o S.r.l. è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere, nello Statuto sociale e nell’atto costitutivo, l’assenza del fine di lucro e il totale reinvestimento degli utili nella società medesima per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva, detratta la riserva di legge, a pena di non accettazione delle domande di affiliazione e riaffiliazione.
4. Possono affiliarsi anche le sezioni scacchistiche di altri organismi aventi attività diversa, alle medesime condizioni.
5. Con la presentazione delle domande di affiliazione, le Società accettano, ad ogni effetto, per sé e i propri associati tesserati F.S.I., lo Statuto, il Regolamento Organico, i Regolamenti Federali e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali. Le Società affiliate sono tenute all’osservanza e al rispetto dei principi di lealtà e di probità nei riguardi della F.S.I., degli altri Affiliati e dei Tesserati. Agli stessi doveri sono tenuti tutti i soggetti a qualsiasi titolo tesserati.
6. L’organizzazione di gare ufficiali riconosciute e omologabili dalla F.I.D.E. o dalla F.S.I. compete esclusivamente:
 - a) agli organi federali;
 - b) alle Società affiliate alla F.S.I. che abbiano ottenuto l’autorizzazione del Consiglio Federale;
 - c) a terzi autorizzati dal Consiglio Federale.
7. Gli affiliati sono tenuti a rendere noto alla F.S.I. un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le comunicazioni.

Art. 4 – Aderenti

1. Possono far parte della F.S.I. in qualità di Aderenti tutte quelle Associazioni ed organizzazioni similari che svolgono nel settore degli scacchi esclusivamente attività promozionale o propedeutica o comunque di interesse federale. Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Federale che determinerà tempi e modalità. Alle suddette Associazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni, anche dei Regolamenti, relative agli affiliati con assoluta esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi assemblea Nazionale e Periferica.

Art. 5 – Condizioni

1. Oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, le Società affiliate devono essere amministrate da organi composti da persone elette in conformità alle leggi vigenti e che risultino esenti da condanne per delitti dolosi, da radiazioni dalla F.S.I. o da altre Federazioni riconosciute dal C.O.N.I., da provvedimenti disciplinari in atto che comportino la sospensione da ogni attività federale o l’inibizione a ricoprire cariche sociali. Le società affiliate esercitano la loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base.
2. Le società sono tenute a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali.

Art. 6 – Rinnovo dell’affiliazione

1. Le Società affiliate devono provvedere annualmente al rinnovo dell’affiliazione nei modi e nei termini meglio stabiliti dal Regolamento Organico e, comunque ispirati a garantire la più ampia partecipazione e l’effettivo svolgimento dell’attività scacchistica sportiva.

2. E' fatto divieto di modificare i requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione nell'ultimo anno di ciascun quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del C.O.N.I..

Art. 7 – Cessazione di appartenenza alla F.S.I.

1. Le Società affiliate cessano di appartenere alla F.S.I. nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività sportiva assoluta durante un anno sportivo, fatti salvi i casi nei quali l'affiliato sia stato posto in posizione di aspettativa, secondo le norme del Regolamento organico;
 - d) per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia;
 - e) per mancata riaffiliazione;
 - f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.
2. In caso di cessazione le Società affiliate dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.S.I. e alle altre Affiliate.
3. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo delle Affiliate cessate saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra, passibili delle sanzioni previste dalle norme federali. In ogni caso non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre associazioni sino all'adempimento del precitato obbligo.
4. La cessazione di appartenenza alla F.S.I. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
5. Avverso il provvedimento di revoca o di diniego dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta nazionale del C.O.N.I., la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. n) dello Statuto del C.O.N.I., si pronuncerà previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 8 – I Tesserati

1. Le persone fisiche che fanno parte della Federazione, in qualità di Tesserati sono:
 - a) i Giocatori;
 - b) i Dirigenti Sociali;
 - c) gli Istruttori;
 - d) gli Arbitri;
 - e) i Dirigenti Federali;
 - f) i Soci degli affiliati;
 - g) il Presidente Onorario, i Soci Onorari, i Soci Benemeriti ed i Maestri ad honorem;
2. I Giocatori, i Dirigenti Sociali e i soci degli affiliati, hanno formale rapporto di appartenenza alla Federazione attraverso una Società affiliata. Le persone predette entrano a far parte della F.S.I. all'atto del tesseramento, che sarà valido al momento della presentazione della domanda se inviata tramite modalità telematiche o dell'accettazione della domanda, se inviata in modalità analogiche, di affiliazione o di riaffiliazione della Società di appartenenza.
Se la domanda di affiliazione o riaffiliazione risulterà incompleta, la validità del tesseramento resterà sospesa fino alla regolarizzazione della domanda con effetto retroattivo alla data di presentazione, purché la regolarizzazione avvenga entro 48 ore dalla richiesta di integrazione istruttoria e sia regolare. Altrimenti avrà decorrenza dalla data di avvenuta regolarizzazione.

Il presidente della federazione, i consiglieri federali, i presidenti di comitato regionale, i consiglieri dei comitati regionali e i delegati regionali e provinciali sono automaticamente tesserati d'ufficio dalla FSI come dirigenti federali ai fini dello svolgimento delle funzioni e delle prerogative derivanti dalla carica elettiva o nomina senza alcuna limitazione.

3. Per il Presidente Onorario, i soci Onorari, i soci Benemeriti ed i Maestri ad honorem il tesseramento è valido dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale ed è da ritenersi a vita, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.

4. Gli istruttori, qualora non siano soci di affiliati, vengono tesserati a seguito di inquadramento nell'albo federale. Gli Arbitri vengono tesserati a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali.

5. I soggetti indicati al primo comma del presente articolo hanno il dovere, tra l'altro, di attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità.

6. Il tesseramento come giocatori è consentito per tutte le persone, di almeno 6 anni di età, di cittadinanza italiana, o se di cittadinanza straniera con i limiti previsti dai regolamenti internazionali e federali, che non rientrino nelle previsioni formulate dal successivo comma 7 del presente articolo. Per le altre fattispecie di tesseramento valgono i requisiti stabiliti dal presente Statuto. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico con l'individuazione di modalità e termini che dovranno sempre garantire la più ampia partecipazione e l'effettivo svolgimento dell'attività scacchistica sportiva. E' fatto divieto di modificare i requisiti e le procedure per il tesseramento nell'ultimo anno di ciascun quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del C.O.N.I..

Il tesseramento è valido per un anno solare.

7. Le persone cessano di far parte della Federazione per dimissioni volontarie, per mancato rinnovo del tesseramento entro i limiti stabiliti dal Regolamento organico, per radiazione o per ritiro della tessera nei casi stabiliti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento, nonché nei casi previsti dall'art. 7.

8. Il vincolo sportivo che lega un tesserato alla Società di appartenenza è regolamentato secondo la legislazione vigente, ha la durata di un anno e può essere rinnovato. Le condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate nel Regolamento Organico.

9. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

10. Fermo che sono punibili anche coloro i quali, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendano responsabili delle violazioni dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

11. Il tesserato è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento sportivo emanato dal C.O.N.I., la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni. Si applicano le norme CONI relative al Garante del Codice di comportamento sportivo.

12. I giocatori selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni della Federazione.

13. E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi a oggetto incontri, competizioni e/o manifestazioni organizzati nell'ambito della F.S.I.; della F.I.D.E. e della E.C.U.

Art. 9 - Diritti delle Società affiliate e dei tesserati

1. Le Società affiliate hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

- b) di partecipare all'attività sportiva e agonistica ufficiale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, a quella internazionale;
- c) di organizzare manifestazioni agonistiche e promozionali secondo le norme emanate dagli organi federali competenti;
- d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni a loro riservate eventualmente disposte dalla F.S.I.

2. I Tesserati hanno diritto:

- a) di partecipare all'attività sportiva e agonistica ufficiale attraverso i rispettivi affiliati, in base ai regolamenti specifici, nonché secondo le norme federali a quella internazionale;
- b) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni a loro riservati eventualmente concesse dalla F.S.I.
- c) di accedere a pieno titolo, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, alle cariche federali centrali e periferiche;

3. La F.S.I. garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete ed istruttrici madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica o comunque, in caso di mancato antecedente rientro, sino ad un massimo di mesi 36 dalla data del parto. Ogni disposizione contenuta nel presente statuto che preveda condizioni temporali per esercitare diritti o facoltà ovvero l'avverarsi di decadenze o preclusioni è computata escludendo i periodi in cui l'atleta madre si è astenuta dall'attività agonistica per maternità. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

4. Le Società affiliate ed i Tesserati che contravvengano a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti della F.S.I. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare previste dalle norme del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Art. 10 – Scuole ed Istruttori

1. In attuazione dei compiti istituzionali, la F.S.I. elabora i criteri tecnico-didattici per il metodo e l'insegnamento dell'attività scacchistica nel territorio nazionale.
2. Le Scuole di Scacchi organizzate dagli affiliati vengono riconosciute dal Consiglio Federale seguendo i criteri stabiliti dal Regolamento Organico Federale.
3. Gli Istruttori fanno parte della F.S.I. alle condizioni indicate al precedente art. 8, comma 4, ed operano secondo il Regolamento organico della F.S.I. ed a seguito dell'inserimento nel relativo Albo.
4. Il Consiglio Federale è l'unico organo autorizzato a rilasciare i titoli di Istruttore che abilitano all'insegnamento nell'ambito dell'organizzazione scacchistica nazionale.
5. Per quanto non contemplato in questo articolo, fa fede il Regolamento Organico Federale.

Art. 11 – Presidente Onorario, Soci Onorari, Soci Benemeriti, Maestri ad honorem

1. L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può conferire la qualifica di Presidente Onorario ad una personalità che abbia conseguito particolari benemeritenze nei confronti dello scacchismo nazionale. Il Presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.
2. L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può decidere l'iscrizione alla F.S.I. come Soci Onorari di persone, associazioni o enti che, per la loro posizione o per il loro operato, abbiano acquisito speciali benemeritenze nel campo dello scacchismo a vantaggio della attività federale.

3. L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può conferire la qualifica di Socio Benemerito a tesserati che per l'attività svolta in campo scacchistico, abbiano acquisito particolari benemeritenze.

4. L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può conferire la qualifica di Maestro ad honorem a tesserati che si siano particolarmente distinti nel campo della divulgazione dello sport degli scacchi e della promozione dell'attività scacchistica.

TITOLO TERZO– Organizzazione federale

Art. 12 – Organi e Organismi Federali

1. Gli Organi Federali si distinguono in Organi Centrali, Organi Periferici, Organi di Giustizia:

A) Organi Centrali:

- a) Assemblea Nazionale;
- b) Presidente Federale;
- c) Consiglio Federale;
- d) Segretario Generale
- e) Collegio dei Revisori dei Conti;

B) Organi Periferici:

- a) Assemblea Regionale;
- b) Presidente Regionale;
- c) Comitato Regionale;
- d) Delegato Regionale;
- e) Assemblea Provinciale;
- f) Presidente Provinciale;
- g) Comitato Provinciale;
- h) Delegato Provinciale;

C) Organi di Giustizia:

- a) Giudice Sportivo Nazionale;
- b) Giudici Sportivi Territoriali;
- c) Tribunale Federale;
- d) Corte Sportiva di Appello, se attivata;
- e) Corte Federale di Appello;

D) Altri Organi:

- a) Procura Federale;
- b) Commissione Federale di Garanzia, se istituita.

2. La Federazione si avvale, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, di organismi consultivi con il fine di confrontare le diverse esperienze locali, di uniformare metodi e criteri di gestione delle attività e di formulare indicazioni per la conduzione federale. Tali organismi, denominati Conferenze Nazionali che debbono essere convocati almeno una volta all'anno con le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale, sono i seguenti:

- a) Conferenza dei Presidenti dei Comitati Regionali
- b) Conferenza dei Giocatori delle Nazionali;
- c) Conferenza degli Istruttori;
- d) Conferenza degli Arbitri.

3. La decadenza per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia ed al Collegio dei Revisori dei Conti, essendo non connessi sotto il profilo funzionale.

4. L'opera prestata per lo svolgimento delle cariche federali è svolta a titolo gratuito. E' possibile prevedere un'indennità a favore dei componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche la cui entità sarà determinata dal Consiglio Federale.

TITOLO QUARTO – Organi centrali

Art. 13 – Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi.

2. Essa si riunisce in sessione ordinaria e in sessione straordinaria.

3. L'avviso di convocazione - da inviarsi con lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica, fax o altro mezzo, purché consenta la verifica della trasmissione e della ricezione - deve essere effettuato almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'assemblea. Tale avviso dovrà contenere il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea. Per l'Assemblea Straordinaria il termine di convocazione è di 20 giorni.

La convocazione dell'Assemblea elettiva deve essere comunicata agli affiliati e ai tesserati almeno 60 giorni prima della data di relativo svolgimento con le modalità di cui al precedente comma del presente articolo, nonché a tutti gli affiliati, necessariamente a mezzo pec ovvero a mezzo raccomandata a/r unitamente alla tabella voti curata dalla Segreteria federale, e pubblicata sulla homepage del sito internet della Federazione. Le candidature devono essere pubblicate sul sito internet della Federazione, con link diretto dalla homepage, 30 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea; avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di sette giorni a decorrere dalla relativa pubblicazione sul sito internet della Federazione, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del Coni.

4. L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche federali, indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale o di chi ne fa le veci, deve essere celebrata entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente o per la scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata e celebrata entro 90 giorni:

- a) su motivata richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Federale;
- b) su motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno delle società aventi diritto al voto;
- c) su motivata richiesta di almeno la metà più uno dei giocatori o degli istruttori societari maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività aventi diritto al voto nelle assemblee di categoria;
- d) nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;

E' competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

6. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

- a) dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio in caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. dei bilanci approvati annualmente dal Consiglio Federale.
- b) elegge con votazioni separate e successive nelle ipotesi previste dal presente Statuto, di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente Federale, l'intero Consiglio Federale decaduto, per

quanto riguarda la parte di pertinenza delle componenti Società, Giocatori ed Istruttori, o singoli membri dello stesso, o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale, da sottoporsi per l'approvazione ai competenti organi di legge.

d) delibera sullo scioglimento della Federazione.

e) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

7. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Nazionale Ordinaria.

8. L'Assemblea Nazionale Ordinaria:

a) elettiva, elegge, a scrutinio segreto, con votazioni separate e successive, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale di pertinenza delle componenti Società, Giocatori ed Istruttori, ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Per l'assemblea elettiva, la Federazione adotta un sistema di voto in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura e il rispetto delle regole previste per lo specifico voto emanate dalla Giunta Nazionale del CONI. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della Federazione adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini, la Federazione adeguandosi si adegua alle modalità e alle regole che in tal senso sono emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

b) approva i bilanci programmatici d'indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.

c) nomina, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario, i Soci Onorari, i Soci Benemeriti ed i Maestri ad honorem;

d) delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

9. Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e dei voti, salvo quanto previsto dagli artt. 51 e 52 e salvo casi di assemblee elettive per le quali è richiesta la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto al voto, fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 16. I componenti la Commissione Verifica Poteri vengono nominati dal Consiglio Federale nel momento in cui esso delibera la convocazione. I membri della Commissione Scrutinio vengono eletti dall'Assemblea. Per ciascuna Commissione sono nominate tre persone. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche Federali. Nella Assemblee elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dal Consiglio Federale d'intesa con il Coni, mentre il Presidente dell'Assemblea è indicato, d'intesa con il Coni, dal Consiglio Federale e proposto all'Assemblea stessa.

Art. 14 - Composizione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è composta:

2. dai presidenti delle società e delle associazioni affiliate aventi diritto di voto o da un loro delegato, purché componente il consiglio direttivo societario – esclusi atleti e tecnici con diritto di voto in Assemblea in quanto delegati di Giocatori e Istruttori – che a loro volta potranno rappresentare altri affiliati nel rispetto di quanto previsto nel successivo comma 9 del presente articolo e dai delegati regionali dei giocatori e degli istruttori.

3. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta ai Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. ai sensi della legge 78/2000 art. 6, agli affiliati che risultino iscritti al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 e che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 (dodici) mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione, nel mede-

simo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi Federali. Per effettiva attività sportiva si intende che almeno un atleta della società abbia partecipato ad una manifestazione omologata nel corso dell'anno precedente alle elezioni, oppure che una squadra della società abbia partecipato ad un campionato nazionale a squadre nell'anno precedente alle elezioni. A tal fine, è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi Federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione. Ai fini dell'esercizio di voto, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.

4. I Delegati Regionali dei Giocatori, tesserati e in attività, sono eletti nelle Assemblee Regionali dai giocatori e dalle giocatrici maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività, in misura pari al 20% degli affiliati con diritto di voto della regione e con almeno un delegato per ciascuna regione;

5. I Delegati Regionali degli Istruttori, tesserati e in attività, sono eletti nelle Assemblee Regionali dagli iscritti agli Albi Federali degli Istruttori, maggiorenni e regolarmente tesserati ed in attività, in misura pari al 10% degli affiliati con diritto di voto della regione e con almeno un delegato per ciascuna regione.

I delegati dei giocatori e degli istruttori, impossibilitati a partecipare alle assemblee, vengono sostituiti dal rispettivo supplente da individuarsi nel primo dei non eletti nelle assemblee di categoria.

6. E' preclusa, comunque, la presenza in assemblea a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione, comminati dagli Organi di Giustizia.

7. E' preclusa inoltre la partecipazione all'assemblea a quanti non siano in regola con le quote di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione.

8. I Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto o i loro delegati possono essere portatori, oltre alla propria del seguente numero di deleghe:

- 1 delega, se nell'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni o società votanti;
- 2 deleghe, se nell'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 400 associazioni o società votanti;
- 3 deleghe, se nell'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 800 associazioni o società votanti;
- 4 deleghe, se nell'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1.500 associazioni o società votanti;
- 5 deleghe, se nell'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 1.500 associazioni o società votanti.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società delegante e contenere, a pena di inammissibilità: i) le generalità e la copia del documento di identità del legale rappresentante della società delegante; ii) la denominazione dell'associazione o della società delegata e le generalità del legale rappresentante di quest'ultima.

9. Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale ordinaria o straordinaria elettiva o straordinaria elettiva relativa all'approvazione delle modifiche statutarie si svolga in forma elettronica a distanza, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle rilasciate ad un componente del consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea.

10. I componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia, i Presidenti dei Comitati Regionali ed i Delegati Regionali non possono rappresentare società né direttamente, né per delega. I candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in assemblea società né direttamente né per delega.

11. Partecipano all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto, il Presidente Onorario, i membri del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti ed i Delegati Regionali, i Presidenti ed i Delegati Provinciali, i Presidenti delle Società non aventi diritto a voto.

12. Assistono all'Assemblea Nazionale senza diritto di voto i Presidenti delle Commissioni Federali, i Soci onorari e i Soci benemeriti, i Maestri ad honorem.

13. I Delegati Regionali dei Giocatori e degli Istruttori non possono essere portatori di alcuna delega.

Art. 15 – Diritto di voto

1. Hanno diritto a 1 voto gli affiliati di cui al precedente art. 14 comma 3.

2. Hanno diritto ad 1 voto i delegati regionali dei Giocatori. Essi nelle Assemblee Nazionali saranno in totale in numero pari al 20% degli affiliati aventi diritto al voto, atteso che ciascuna regione abbia almeno un delegato.

3. Hanno diritto ad 1 voto i delegati regionali degli Istruttori. Essi nelle Assemblee Nazionali saranno in totale in numero pari al 10% degli affiliati aventi diritto al voto, atteso che ciascuna regione abbia almeno un delegato.

4. I rappresentanti degli Affiliati, i delegati regionali dei Giocatori e degli Istruttori per poter partecipare all'Assemblea debbono risultare in regola con il tesseramento F.S.I.

5. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

Art. 16 – Votazioni nelle Assemblee Nazionali elettive

1. Nelle Assemblee Nazionali elettive le votazioni per le elezioni avvengono con le seguenti modalità.

2. In prima istanza tutti gli aventi diritto al voto eleggono con votazioni separate e successive:

2.1 il Presidente della Federazione che è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli;

2.2 il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. In seconda istanza gli Affiliati eleggono, con l'espressione di preferenze, i componenti del Consiglio Federale di loro spettanza.

4. In terza istanza i delegati regionali dei Giocatori eleggono, con l'espressione di preferenze, i componenti del Consiglio Federale di loro spettanza.

5. In quarta istanza i delegati regionali degli Istruttori eleggono, con l'espressione di preferenze, i componenti del Consiglio Federale di loro spettanza.

6. Ferme le precedenti disposizioni del presente articolo, è consentito ai titolari del diritto di voto di non esprimere necessariamente preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili all'interno del Consiglio Federale.

7. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

8. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Detto *quorum* costitutivo dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti – no Tecnici) e non sul numero di voti.

Art. 17 – Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera con la maggioranza dei voti esprimibili dai presenti accreditati, salvo diverse maggioranze statutariamente previste.

2. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale e per alzata di mano e controprova o a scheda segreta se richiesto dalla metà più uno degli aventi diritto di voto.
3. Tutte le elezioni alle cariche nazionali e periferiche devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto, fermo quanto previsto al precedente art. 13, punto 8, lettera a).

Art. 18 – Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale.

A tali fini, il Presidente:

- a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
- b) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;

2. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione e nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

3. Il Presidente propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale.

4. Il Presidente è il legale rappresentante della F.S.I. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio Federale ed il Consiglio di Presidenza previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate;
- b) compie tutti gli atti a lui demandati dallo Statuto e dai Regolamenti Federali;
- c) può concedere la grazia, purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il provvedimento di grazia non può essere concesso nei casi di sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.
- d) convoca l'Assemblea Nazionale salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

5. In caso di estrema urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti anche su materie non delegabili del Consiglio Federale, necessari ad evitare pregiudizio alla F.S.I., con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione successiva, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente Federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale.

6. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vice-presidente vicario.

7. Qualora, invece, l'assenza o l'impedimento dovessero risultare definitivi, il medesimo Vice-presidente vicario, che abbia assunto la reggenza provvisoria della F.S.I., dovrà provvedere alla convocazione, secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico, dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche federali, in accordo e con le modalità previste al precedente art. 13 punto 3, che dovrà comunque tenersi entro e non oltre il termine di 90 giorni a decorrere da quando l'assenza o l'impedimento sia risultato definitivo. Nel caso in cui si dimetta anche il Vice-presidente vicario, subentrerà l'altro.

8. In caso di dimissioni del Presidente si avrà la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale che resterà in *prorogatio* per il compimento di atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice-presidente vicario sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini di cui sopra.

Art. 19 – Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale dura in carica 4 anni in coincidenza con il Ciclo Olimpico ed è composto dal Presidente della F.S.I., che lo presiede, e da 10 Consiglieri, che, con le modalità previste dal precedente art. 16, vengono così eletti nell'Assemblea Nazionale elettiva.

- a) 7 Consiglieri sono eletti dagli Affiliati in base al numero dei voti conseguiti;
- b) 2 Consiglieri sono eletti dai Delegati Regionali dei Giocatori;
- c) 1 Consigliere è eletto dai Delegati Regionali degli Istruttori.

Nel Consiglio Federale deve essere garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio Federale medesimo (compresi i componenti eletti tra Giocatori e Istruttori), fermo restando che nel calcolo non saranno considerate frazioni decimali. A tale scopo, in sede elettorale, i primi tre candidati di genere diverso vengono proclamati eletti anche se abbiano riportato un numero di preferenze inferiori ai candidati dell'altro genere che sarebbero proclamati in loro vece, purché abbiano riportato la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. A tal fine si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni delle componenti tecnici, atleti e società sportive. Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta. Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di tre non comporta la nullità dell'assemblea e dell'elezione, ma l'organo risultante dell'elezione rimane incompleto.

2. I suoi membri sono eletti dall'Assemblea Nazionale secondo la procedura prescritta dal presente Statuto e dal Regolamento Organico. I Consiglieri federali possono svolgere più mandati. I Consiglieri federali hanno tutti voto uguale e deliberativo. Il Consiglio Federale è validamente costituito qualora siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno cinque dei Consiglieri. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei presenti in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

3. Il voto non è delegabile.

4. Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Federale, anche via e-mail o fax, con modalità previste dal Regolamento Organico, almeno quattro volte l'anno.

Art. 20 – Riunioni del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 4 volte all'anno, e ogni qualvolta riterrà il Presidente della F.S.I. o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 4 suoi membri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della F.S.I. o, in sua assenza, dal Vice-presidente vicario. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere sempre invitati alle riunioni del Consiglio Federale. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Federale, secondo gli argomenti all'ordine del giorno:

- a) il rappresentante della Direzione Agonistica e delle Commissioni funzionali e per le specifiche attività create nell'ambito della F.S.I.;
- b) i rappresentanti della F.S.I. negli organismi internazionali;
- c) i Presidenti Regionali;
- d) i rappresentanti di Enti o Associazioni nazionali e internazionali;
- e) i rappresentanti delle Associazioni aderenti;

2. Funge da segretario il Segretario della F.S.I.

Art. 21 – Compiti del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

2. Il Consiglio Federale:

- a) concorre alla realizzazione dei fini statutari;
- b) elegge nella sua prima riunione i due Vicepresidenti, di cui uno vicario;
- c) emana i Regolamenti per l'attuazione del presente Statuto i regolamenti di giustizia sportiva, da trasmettere alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi
- d) ratifica i provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente, ad eccezione delle materie di sua esplicita competenza e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio federale, valutando caso per caso i presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento medesimo;
- e) nomina i rappresentanti negli Enti nazionali ed internazionali;
- f) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea Nazionale;
- g) approva, come disposto dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n.15, il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il bilancio d'esercizio, entro i termini stabiliti dal C.O.N.I., da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
- h) determina le modalità di finanziamento degli Organi Periferici per quanto necessario al loro funzionamento;
- i) approva i rendiconti dei Comitati Regionali nella prima riunione effettuata dopo il termine della presentazione degli stessi;
- j) stabilisce i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della F.S.I.;
- k) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
- l) delibera-il riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni e sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle stesse;
- m) approva ai fini sportivi gli statuti delle Società e le variazioni agli stessi;
- n) delibera sulle richieste di adesione;
- o) nomina il Direttore Agonistico ed i tre membri della Direzione Agonistica (D.A.);
- p) nomina le Commissioni Funzionali e specifiche;
- q) esamina ed approva i programmi della D.A. e delle Commissioni Funzionali;
- r) nomina, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice di Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e il Procuratore Federale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia, se istituita;
- s) delibera l'ammontare annuale delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento ed emana le disposizioni di attuazione del tesseramento medesimo;
- t) determina gli importi delle quote dovute per i ricorsi in appello e per i procedimenti di 1° grado;
- u) esercita il controllo di legittimità sulle elezioni degli organi periferici;
- v) scioglie gli organi periferici in caso di gravi irregolarità nella gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi in parola, nonché per constatata impossibilità di funzionamento degli stessi e nomina Commissari straordinari. Il Commissario Straordinario deve avere lo specifico compito di convocare una Assemblea Straordinaria per la ricostituzione degli organi sciolti, in accordo e con le modalità

previste al precedente art. 13 punto 3, che dovrà comunque tenersi entro e non oltre il termine di 90 giorni dall'evento;

- w) delibera, ove occorra, la convocazione della Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale;
- x) nomina i Delegati Regionali e Provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi ed autorizza la costituzione di Comitati Provinciali;
- y) sceglie la località e la data dell'Assemblea Nazionale, tanto ordinaria che straordinaria;
- z) sceglie la località e la data dei Campionati Nazionali;
- aa) approva il Calendario Nazionale;
- bb) individua specifici Settori di attività di interesse federale e ne affida la cura a Commissioni o Incaricati;
- cc) concede l'amnistia e l'indulto determinando i limiti dei provvedimenti; tali provvedimenti non possono essere concessi nei casi di sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA;
- dd) decide su qualunque questione gli venga proposta dal Presidente nei limiti dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
- ee) determina l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti dal presente Statuto relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria; designa i nominativi da proporre all'Assemblea Nazionale per l'assegnazione di qualifiche onorarie;
- ff) elegge nel suo seno un Consigliere federale in quota Giocatori quale componente il Consiglio di Presidenza come previsto dal successivo art. 23.

Art. 22 – Decadenza del Consiglio Federale

1. L'intero Consiglio Federale decade ogni qualvolta si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) dimissioni del Presidente della F.S.I.;
 - b) impedimento definitivo del Presidente;
 - c) dimissioni contemporanee in quanto presentate in un arco temporale inferiore ai sette giorni della metà più uno dei Consiglieri Federali: in tal caso decade anche il Presidente;
2. In caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in *prorogatio* con le competenze di cui al precedente art. 18, comma 8, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice-presidente vicario, sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria per la ricostituzione degli organi disciolti da convocarsi, in accordo e con le modalità previste al precedente art. 13 punto 3, che dovrà comunque tenersi entro e non oltre il termine di 90 giorni dall'evento.
3. Nell'ipotesi di cui al punto 1 lettera b) si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice-presidente vicario sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, da convocarsi e tenersi nei termini di cui al 2° comma. In caso di dimissioni anche del Vice-presidente vicario, subentrerà l'altro Vice-presidente.
4. Nell'ipotesi di cui al punto 1 lettera c) si avrà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, il quale resterà in *prorogatio* con le competenze di cui al precedente art. 18, comma 8, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, da convocarsi e tenersi nei termini stabiliti al 2° comma.
5. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono irrevocabili. La decadenza del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia e Disciplina e al Collegio dei Revisori dei Conti.

6. Qualora, per qualsiasi causa, vengano meno singoli Consiglieri in numero inferiore alla maggioranza in modo tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero organo, il Consiglio Federale provvederà ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che, ferma restando la presenza di componenti di genere diverso prevista al precedente art. 19, comma 1, nelle ultime elezioni seguono gli eletti nella graduatoria dei voti, e purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.

7. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, si provvederà all'integrazione nella prima Assemblea utile. Qualora l'Assemblea utile sia stata di recente celebrata e le vacanze siano in numero tale da compromettere la funzionalità dell'organo, dovrà essere convocata l'Assemblea Straordinaria per le elezioni integrative, in accordo e con le modalità previste al precedente art. 13 punto 3, che dovrà comunque tenersi entro e non oltre il termine di 90 giorni dall'evento.

Art. 23 – Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il Consiglio è formato dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Consigliere eletto in quota Istruttori e dal Consigliere eletto in quota Giocatori, che viene eletto dal Consiglio stesso. Partecipano alle sedute nella qualità di Segretario senza diritto di voto, il Segretario Generale, che ne redige i verbali.

3. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente Federale, anche via e-mail o fax, con modalità previste dal Regolamento Organico.

Art. 24 – Vice-presidenti

1. I Vicepresidenti, eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Federale nella sua prima riunione, coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni: ad essi possono essere affidati speciali incarichi.

2. Ad uno dei due Vice-presidenti viene attribuita, al momento della elezione, la qualifica di Vice-presidente vicario.

Art. 25 – Segretario Generale e Segreteria Federale

1. La Segreteria Federale è composta dagli uffici necessari a dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali. Deve essere improntata alla massima funzionalità delle risorse umane e proporzionata a quelle finanziarie.

2. Essa è retta dal Segretario Generale, nominato dal Presidente previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

3. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile; può essere scelto anche al di fuori dei tesserati della Federazione, sovrintende al personale addetto al funzionamento della struttura federale e ne dispone l'impiego.

4. Il Segretario della F.S.I. assiste, nella qualifica, a tutte le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali.

5. Egli ha, altresì, facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati Federali.

6. In caso di sua assenza o di impedimento, può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria Federale.

7. Il Segretario Generale non può essere componente del Consiglio Direttivo di un soggetto affiliato e non può ricoprire nessuna altra carica federale.

8. Il Segretario Generale ha i seguenti compiti:
- a) Redigere il bilancio federale;
 - b) Provvedere alla tenuta della contabilità federale ed agli adempimenti fiscali;
 - c) Mantenere e gestire i contatti tra la federazione e tutte le strutture territoriali.

TITOLO QUINTO - Organi di Controllo

Art. 26 – Il Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti di cui uno nominato dal C.O.N.I. e uno dall'autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti. Dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Presidente e del Consiglio Federale.
2. Tutti i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel Registro Ufficiale dei Revisori Contabili o nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Art. 27 – I compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni novanta giorni, su convocazione del Presidente, e redige un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. Deve, altresì, assistere alle riunioni degli organi deliberanti federali su formale invito della Segreteria federale.
2. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il Collegio dei Revisori ha il compito di:
 - a) esercitare il controllo amministrativo e contabile su tutta la gestione federale centrale e periferica;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
 - c) verificare almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di società;
 - d) redigere una relazione al Bilancio preventivo e al bilancio d'esercizio, nonché alle eventuali proposte di variazione di Bilancio di previsione;
 - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari.

Art. 28 – Decadenza di singoli Revisori e sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Le cause di decadenza dalla carica di Revisore dei Conti sono le seguenti:
 - a) perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
 - b) mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio dei Revisori nel corso dell'esercizio sociale;
 - c) mancata presenza, senza giustificato motivo, alle Assemblee, o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza;

d) cancellazione o sospensione dal ruolo o dall'albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti o dal Registro dei Revisori Contabili.

2. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà convocata l'Assemblea Straordinaria per l'elezione integrativa, in accordo e con le modalità previste al precedente art. 13 punto 3, che dovrà comunque tenersi entro e non oltre il termine di 90 giorni dall'evento.

3. In caso di vacanze per qualsiasi motivo dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno rispettivamente, per i componenti di competenza, il C.O.N.I. e l'Autorità di Governo con delega allo sport a disporre in ordine alle nuove nomine.

TITOLO SESTO – Direzione Agonistica e Commissioni Funzionali

Art. 29 – Nomine e compiti

1. Il Consiglio Federale nomina la Direzione Agonistica e le Commissioni funzionali in attuazione dell'attività istituzionale.

2. Ha facoltà di nominare Commissioni e Commissari per particolari compiti tecnici ed organizzativi, fissandone la composizione, la durata e le attribuzioni nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dai Regolamenti Federali.

TITOLO SETTIMO – Organi periferici

Art. 30 – Organizzazione periferica

1. Gli organi periferici della F.S.I. hanno il compito di applicare tutte le disposizioni ed i provvedimenti emanati dagli Organi Centrali e quello di promuovere e disciplinare l'attività nell'ambito del rispettivo territorio.

2. L'organizzazione periferica della F.S.I. è ripartita in:

A) Comitati Regionali:

- i) sono costituiti nelle Regioni in cui sono affiliate almeno 10 Società aventi diritto a voto;
- ii) il Consiglio Federale delibera la Costituzione del Comitato Regionale;
- iii) nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, vengono istituiti organi o strutture con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre regioni, agli organi o strutture periferiche a livello regionale;
- iv) in presenza di un numero minore di Società, viene nominato un Delegato Regionale;

B) Delegati Regionali:

- i) nelle Regioni ove non sia costituibile il Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato Regionale, secondo quanto previsto al riguardo dal presente Statuto;
- ii) l'incarico è quadriennale, in coincidenza del ciclo olimpico, e può essere riconfermato. Il Delegato Regionale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale;

C) Comitati Provinciali:

- i) nelle Province in cui hanno sede almeno 10 Società affiliate aventi diritto a voto può essere costituito un Comitato Provinciale, composto da almeno 5 membri compreso il Presidente;
- ii) il Comitato Provinciale ha funzioni di coordinamento dell'attività delle Società del territorio di riferimento;

D) Delegati Provinciali

- i) Ove non sia raggiunto il numero minimo di Società per istituire il Comitato Provinciale, i Delegati Provinciali sono di nomina del Consiglio Federale, sentito il parere del Comitato Regionale territorialmente competente;
- ii) hanno funzioni di rappresentanza presso il Comitato Provinciale del C.O.N.I. e di coordinamento tra l'attività provinciale del C.O.N.I. e l'attività delle Società, nonché di assistenza alle Società stesse nei rapporti con gli enti territoriali;
- iii) l'incarico è quadriennale, in coincidenza con il ciclo olimpico, e può essere riconfermato. Il Delegato Provinciale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

3 Tutti i componenti elettivi degli organi periferici, al pari del Presidente Federale e dei componenti il Consiglio Federale, possono svolgere più mandati.

Art. 31 – Assemblea Regionale Ordinaria e Straordinaria

1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo federale nell'ambito della regione. E' indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale.

2. L'Assemblea Regionale è composta:

- a) dai Presidenti delle Società affiliate con sede nella Regione che abbiano diritto a voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio direttivo societario regolarmente tesserati alla F.S.I.;
- b) dai Delegati Regionali dei Giocatori della regione, come stabilito dall'art. 14 comma 4 del presente Statuto;
- c) dai Delegati Regionali degli Istruttori della regione, eletti come stabilito dall'art. 14 comma 5 del presente Statuto,

3. L'Assemblea Ordinaria:

- a) elegge con votazioni separate e successive il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale;
- b) vota la relazione sulla gestione del Consiglio Regionale predisposta dal Consiglio stesso;
- c) delibera su tutti gli argomenti di competenza posti all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea Ordinaria Regionale è annuale e deve essere tenuta entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

5. L'assemblea elettiva quadriennale deve aver luogo 75 giorni prima della Assemblea nazionale.

6. Qualora il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno, oppure vi sia richiesta scritta da parte della metà più uno delle società o Associazioni aventi diritto al voto, di almeno la metà più uno dei giocatori o degli istruttori societari maggiori aventi diritto a voto nell'Assemblea di categoria, o in presenza di richiesta avanzata da almeno la metà più uno dei membri componenti il Consiglio stesso, il Presidente deve convocare una Assemblea Straordinaria con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria in quanto compatibili.

7. La richiesta di convocazione straordinaria deve essere motivata con formulazione esatta degli argomenti di discussione e breve illustrazione degli stessi.

8. Il Consiglio Federale può chiedere la convocazione di una Assemblea Regionale Straordinaria, determinandone l'ordine del giorno. L'Assemblea Straordinaria non può discutere altri argomenti oltre quelli per i quali è stata convocata.

9. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo a norma dell'art. 22.

10. Nelle Assemblee Regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:

- a) 1 se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 50 Società votanti;
- b) 2 se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 100 Società votanti;
- c) 3 se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 3000 Società votanti;
- d) 4 se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 500 Società votanti;
- e) 5 se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 600 Società votanti;

11. I Presidenti e i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni o società né direttamente né per delega.

12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.

Art. 32 – Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza della metà più uno dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, salvo quanto previsto al precedente art. 16.

2. Rappresenta ai soli fini sportivi la F.S.I. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e nei termini e casi stabiliti convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.

3. E' responsabile unitamente al Consiglio Regionale del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.

4. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.S.I.

Art. 33 – Composizione del Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente e da Consiglieri eletti nel numero rispettivamente

- a) di sette, di cui quattro eletti dagli affiliati, due in quota giocatori ed un eletto in quota istruttori in quelle regioni dove esistono almeno trenta Affiliati;
- b) di quattro, di cui due eletti dagli affiliati, uno eletto in quota giocatori ed uno eletto in quota istruttori in quelle Regioni dove esistono da dieci a meno di trenta Affiliati.

Tutti sono eletti dall'Assemblea Regionale a scrutinio segreto, durano in carica per il Ciclo Olimpico e sono rieleggibili.

2. Per l'elezione alle cariche dei Comitati Regionali, l'Assemblea Regionale, se elettiva, provvede separatamente con le modalità stabilite dall'art. 16, come segue:

- a) elezione del Presidente;
- b) elezione del numero di membri del Consiglio di competenza delle Società;
- c) elezione del numero di membri di competenza dei Delegati Regionali dei Giocatori;

- d) elezione del numero di membri di competenza dei Delegati Regionali degli Istruttori;
3. Il Consiglio Regionale si riunisce immediatamente dopo la sua elezione per eleggere a scrutinio segreto un Vicepresidente.
 4. Le funzioni del Vicepresidente sono analoghe a quelle del Vice-presidente della F.S.I. vicario;
 5. Il Consiglio nomina un Segretario che assicuri il regolare funzionamento del Comitato, per le pratiche di ordinaria amministrazione.
 6. Il Segretario decade quando, per qualsiasi motivo, il Consiglio venga a cessare.
 7. Il Consiglio Regionale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito periferico di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale.
 8. Per la convocazione del Consiglio e per la validità delle deliberazioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Federale.

Art. 34 – Decadenza del Consiglio Regionale e sostituzione dei membri mancanti

1. In materia di decadenza del Consiglio Regionale o di sostituzione dei singoli Consiglieri si applica, in quanto compatibile, la normativa prevista per le fattispecie di cui all'art. 22 riguardante il Consiglio Federale.

Art. 35 – Composizione e diritto di voto dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti degli affiliati, con sede nel territorio della Regione, aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché dirigenti societari in carica regolarmente tesserati alla F.S.I. intendendosi per tali i componenti dei Consigli Direttivi societari, dai delegati regionali dei giocatori tesserati e in attività, eletti nelle assemblee regionali dei giocatori in regola con il tesseramento federale, in attività, maggiorenni e residenti nella Regione, in misura pari al 20% degli affiliati con diritto di voto della regione e dai delegati degli istruttori tesserati e in attività, eletti nelle assemblee regionali degli istruttori, in attività, maggiorenni e residenti nella Regione nella misura del 10% degli affiliati con diritto di voto della Regione.
2. Alle Assemblee Regionali partecipano, con diritto di voto, i componenti indicati al primo comma. Per il diritto di voto ogni partecipante dispone di 1 voto.
3. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale e le eventuali altre persone che il Presidente od il Consiglio ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.
4. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale, nonché i componenti degli Organi di Giustizia, gli arbitri ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare affiliati né direttamente e né per delega.

Art. 36 – Validità dell'Assemblea Regionale e modalità di votazione

1. Per quanto riguarda le modalità di convocazione e la validità dell'Assemblea Regionale si rimanda alle disposizioni previste per l'assemblea nazionale.
2. Per la validità delle deliberazioni e le modalità di votazione si applicano le stesse maggioranze e modalità dell'assemblea nazionale.

Art. 37 – I Comitati Provinciali

1. In ogni provincia in cui vi siano almeno 10 società affiliate con diritto a voto il Consiglio Federale, sentito il parere del Comitato Regionale competente, può disporre, con propria deliberazione la costituzione di un Comitato Provinciale.
2. Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente e dai consiglieri eletti nel numero rispettivamente:
 - a) di quattro, di cui due eletti dagli affiliati, uno eletto in quota giocatori ed uno eletto in quota istruttori in quelle province dove esistono da 10 a meno di 30 affiliati
 - b) di sei, di cui quattro eletti dagli affiliati, uno eletto in quota giocatori ed uno eletto in quota istruttori in quelle province dove esistono almeno 30 affiliati.
3. Nell'ambito delle loro competenze i Comitati provinciali assolvono le loro funzioni secondo lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni federali, seguendo le direttive generali del Comitato regionale.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente statuto per i Comitati regionali nonché le disposizioni del Regolamento Organico

Art. 37.1 – Assemblea Provinciale

1. Nelle assemblee provinciali, in presenza di almeno 20 affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega.
2. I Presidenti dei Comitati provinciali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee provinciali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.
3. In materia di convocazione, composizione, diritto al voto, validità dell'assemblee, modalità delle votazioni delle assemblee provinciali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal presente statuto e dal regolamento organico per le assemblee regionali.
4. Per l'elezione dei delegati provinciali dei giocatori e degli istruttori e per la loro partecipazione all'assemblea provinciale si applicano per analogia le norme previste per i delegati regionali.

Art. 37.2 – Il Presidente del Comitato Provinciale

1. Si applicano in quanto compatibili le norme previste dal presente statuto e dal regolamento organico per il Presidente regionale.

TITOLO OTTAVO – Cariche federali

Art. 38 – Candidature per le Cariche federali

1. Gli aspiranti alle cariche federali nazionali dovranno presentare la loro candidatura alla Segreteria della F.S.I. nel termine inderogabile di 40 giorni prima della data dell'Assemblea. Nei casi di decadenza anticipata, tutti i membri uscenti compreso il Presidente dovranno riproporre la formale candidatura.
2. In caso di Assemblea Straordinaria Nazionale elettiva il termine di presentazione delle candidature è di 40 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.
3. Gli aspiranti alle cariche federali periferiche dovranno presentare la loro candidatura al Presidente dell'Organo periferico competente ed inviare copia della stessa alla Segreteria della F.S.I. nel termine inderogabile di 10 giorni prima della data dell'Assemblea periferica.

4. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. In ogni assemblea può essere presentata una sola candidatura, anche se per cariche diverse.

Art. 39 – Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche federali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Cittadinanza italiana e maggiore età;
 - b. Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
 - c. Non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI, o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento, purché unico;
 - d. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.
 - e. Con esclusione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e degli organi di giustizia, risultino essere tesserati alla F.S.I. per l'anno in corso;
 - f. Per quanto concerne i Giocatori e gli Istruttori, risultano eleggibili nelle rispettive quote coloro che siano in attività o coloro che siano stati tesserati per almeno due anni alla Federazione nell'ultimo decennio.
 - g. Limitatamente agli organi direttivi nazionali risultano eleggibili in quota giocatori, gli atleti in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni alla Federazione nell'ultimo decennio e abbiano preso parte almeno una volta ad una delle seguenti competizioni istituzionali:
 - 1.g.1. Fase regionale o successiva del Campionato Italiano Assoluto
 - 1.g.2. Campionato Italiano a Squadre, esclusa la serie promozione
2. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.
3. Sono ineleggibili tutti coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento, da una attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.

4. È richiesta l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, oppure all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili del Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Per i componenti degli Organi di giustizia è richiesto almeno il possesso della laurea in giurisprudenza.
6. La mancanza accertata dopo l'elezione o il venire meno nel corso del mandato di anche uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, comporta l'immediata decadenza delle cariche. Per il presidente della Federazione, i consiglieri federali, i presidenti di comitato regionale, i consiglieri dei comitati regionali e i delegati regionali e provinciali successivamente alla loro elezione o nomina e fino alla scadenza del mandato, al fine di non incorrere nella decadenza, non sono necessarie altre forme di tesseramento se non quella di dirigente federale prevista dall'art. 8, comma 2 del presente statuto.
7. Sono ineleggibili alle cariche federali centrali e periferiche coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro la F.S.I., il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso;
8. Per l'elezione alla carica di Presidente della Federazione e a quella di componente del Consiglio Federale, inoltre, è necessario possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I..

Art. 40 – Incompatibilità

1. Incompatibilità:

- a) la qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale e periferica;
- b) le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale;
- c) le qualifiche di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
- d) è inoltre incompatibile con le cariche federali e sociali la qualifica di Arbitro;
- e) sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri;
- f) chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dalla carica assunta posteriormente.

TITOLO NONO – Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 41 – Patrimonio

1. Il patrimonio della F.S.I. è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

Art. 42 – Esercizio finanziario e trasparenza dei bilanci

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione della F.S.I. spetta al Segretario Generale sotto la vigilanza del Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; tutte le entrate e le uscite devono essere inserite in un unico bilancio.
3. Il bilancio deve essere redatto per ogni esercizio finanziario, nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali, con chiarezza e precisione, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della F.S.I.
4. La gestione finanziaria della F.S.I. spetta al Consiglio Federale. Essa si svolge in base al bilancio di previsione approvato ciascun anno dal Consiglio Federale e trasmesso al C.O.N.I. entro i termini da quest'ultimo stabiliti.
5. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative sono approvati dal Consiglio Federale e dal C.O.N.I., e, entro quindici giorni dall'approvazione del C.O.N.I., pubblicati sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione del prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale, anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I., e pubblicato sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione del prontamente rintracciabile.

TITOLO DECIMO – Le garanzie

Art. 43 – Principi informativi della Giustizia Sportiva

1. La giustizia della F.S.I. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia e Disciplina, emanato nel rispetto dello Statuto federale, dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, dei Principi di giustizia sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva, approvati dal C.O.N.I.
2. I soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (*fair play*), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.
3. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
4. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
5. I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati su proposta del Presidente dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto C.O.N.I. I componenti degli Organi di Giustizia durano in carica quattro anni e il loro mandato

non può essere rinnovato per più di due volte.

6. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto C.O.N.I. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto C.O.N.I. Il Procuratore Federale e i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

7. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

8. La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la F.S.I. è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I., nonché con la carica di componente dell'organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione.

9. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

10. Il Regolamento di Giustizia e Disciplina può prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a collegi arbitrali, dei quali tuttavia non possono fare mai parte i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.

11. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.

12. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento federale.

13. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva sono tempestivamente trasmesse al CONI per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Art. 44 – Organi di giustizia

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) i Giudici Sportivi Territoriali, se attivati;
- c) la Corte Sportiva di Appello, se attivata.

2. Sono Organi di Giustizia Federale:

- a) il Tribunale Federale;
- b) la Corte Federale di Appello.

3. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

4. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate nel Regolamento di Giustizia e Disciplina o con delibera del Consiglio Federale.

5. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

6. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

7. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.

8. La Corte Sportiva di Appello è attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione, le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

Art. 45 – Procura federale

1. Presso la F.S.I. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di un Sostituto Procuratore, il quale coadiuva il Procuratore Federale.

3. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.

4. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

5. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Art. 46 – Commissione Federale di Garanzia

1. Con delibera del Consiglio Federale, può essere istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli Organi di Giustizia Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;

b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;

c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto CONI.

Art. 47 – Amnistia e indulto

1. L'amnistia può essere concessa dal consiglio federale in occasioni eccezionali. Essa può essere totale, e cioè per tutte le sanzioni comminate per fatti commessi fino al giorno precedente la data di concessione; oppure parziale, cioè limitata a determinate sanzioni, o limitata a determinati periodi di tempo. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa. L'amnistia fa cessare anche le sanzioni accessorie. Il consiglio federale è tenuto ad indicare la decorrenza dell'amnistia. In caso di giudizi in corso di svolgimento, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere per infrazioni coperte da amnistia.

2. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari. Esso è un provvedimento di clemenza generale, che non presuppone una condanna irrevocabile, e che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra più breve; non opera sul reato; non estingue le pene accessorie, a meno che il provvedimento non stabilisca diversamente. L'efficacia dell'indulto è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del consiglio federale, salvo che questa non stabilisca una data diversa. Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le pene.

3. Il provvedimento di grazia è di competenza del Presidente della Federazione; deve comunque risultare scontata alme-

no metà della pena inflitta e, nei casi di intervenuta radiazione, la grazia non può comunque essere concessa se non siano decorsi almeno cinque anni dalla data di adozione della sanzione definitiva.

4. Amnistia e indulto non pregiudicano gli effetti di quanto previsto dallo statuto del CONI. Essi possono risultare sottoposti a condizioni o ad obblighi e non si applicano ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

5. Amnistia e indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 48 – Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della F.S.I. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, gli aderenti, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale.

2. Gli affiliati, i tesserati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.

3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Art. 49 – Collegio di garanzia dello sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

TITOLO UNDICESIMO – Rapporti con la Presidenza del Consiglio

Art. 50– Rapporti con la Presidenza del Consiglio

1. Non oltre il mese di febbraio di ogni anno il Presidente trasmette alla Presidenza del Consiglio una relazione sull'attività svolta dalla Federazione nell'anno precedente.

TITOLO DODICESIMO – Modifiche allo Statuto

Art. 51 – Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto.

2. In questo caso il Consiglio Federale verificata la ritualità della richiesta indice entro 60 giorni l'Assemblea nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

3. Il Consiglio federale può indire l'assemblea nazionale straordinaria per l'esame e la deliberazione su proprie proposte di modifica allo Statuto.
4. Il Consiglio federale nell'indire l'assemblea nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che ai sensi del comma 2 deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto.
5. L'assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto a voto.
6. Per l'approvazione delle proposte di modifica dello statuto sono necessari almeno due terzi dei voti sul totale degli aventi diritto a voto presenti in assemblea.
7. Le modifiche allo statuto entrano in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Art. 52 – Proposta di scioglimento della Federazione

1. Per lo scioglimento della Federazione, in quanto associazione con personalità giuridica di diritto privato, devono essere osservate le relative disposizioni previste dal Codice Civile.
2. In caso di aggregazione della Federazione in un unico soggetto giuridico con altre Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate, è garantita la tutela delle specialità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza dei tesserati e degli affiliati, in accordo con i regolamenti che saranno emanati a tal fine dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..

Art. 53 – Regolamenti

1. Le norme di attuazione del presente statuto e quelle occorrenti per l'esplicazione della attività tecnico sportiva sono stabilite da appositi regolamenti federali deliberati dal Consiglio federale; i regolamenti di giustizia e contenenti norme di attuazione dello statuto sono sottoposti all'approvazione della Giunta nazionale del CONI.
2. Per quanto non dispongono lo statuto ed i regolamenti federali valgono i regolamenti internazionali, gli usi sportivi e le norme di diritto inerenti gli sport amministrati.

Art. 54 – Entrata in vigore dello Statuto

1. Il Presente statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.